

Imposta sulle successioni e donazioni e costituzione di patrimoni separati

di RENZO PARISOTTO

L'Agenzia delle Entrate con una consulenza giuridica all'ABI affronta il tema dell'imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione di patrimoni separati di cui alla Legge 130/1999

sulle cartolarizzazioni giungendo alla conclusione della non applicabilità posto che non vi è trasferimento della titolarità giuridica dei crediti.

1. Premessa

A seguito di specifiche criticità presenti nel settore bancario ovvero di problemi di finanza pubblica, lo strumento delle cartolarizzazioni, la cui normativa primaria è rinvenibile nella Legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, viene oggi ampiamente utilizzato o valorizzato quale metodologia operativa intervenendo altresì sulla normativa stessa. Da un lato, infatti vi è la cessione/dismissione da parte delle banche dei crediti non performanti – c.d. non performing loans (npl) – finalizzata ad alleggerire le necessità di patrimonializzazione come previsto dalle norme di Vigilanza nonché a riportare profittevole l'investimento bancario¹, dall'altro l'esigenza di ampliare il novero delle attività/beni oggetto di cartolarizzazione – vedi immobili o proventi futuri – soprattutto se di proprietà pubblica. Parimenti è prevista una revisione delle tutele a favore dei portatori dei titoli emessi nelle operazioni di cartolarizzazione ma contestualmente verrebbero ampliate le competenze gestionali delle società di cartolarizzazione così da renderle non più semplicemente gestore diremmo passivo di patrimoni separati ma operative al pari delle altre imprese finanziarie².

In un intervento su questa rivista³ erano stati messi in evidenza taluni limiti civilistico/fiscali della Legge 130/999 dal momento che nella norma nulla di specifico si prevedeva né in tema di bilancio delle Società di cartolarizzazione – special purpose vehicle (SPV) – né il loro compiuto trattamento ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette. L'aspetto appariva ed appare di ancor maggior rilievo vista la crescente dimensione numerica delle società veicolo e quantitativa dei patrimoni da esse gestiti.

¹ Vedasi il c.d. *bail in* di cui al D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

² Si segnalano le ampie modifiche introdotte in sede di conversione del DL 50/2017 in corso di pubblicazione.

³ R. PARISOTTO, Legge 30 aprile 1999 n. 130, in SFEF n. 16/2014, pag. 37-43.

Solo di recente la stessa Agenzia su richiesta proveniente dall'ABI, anche di fronte di accertamenti fiscali nel frattempo notificati, si è pronunciata con la Risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016⁴ riconoscendo l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle commissioni percepite dalla banca cedente (originator) quale corrispettivo per il servizio di incasso dei crediti ceduti e confermando, d'altro lato, l'assoggettamento (= imponibilità) del corrispettivo percepito a fronte dell'attività di recupero dei crediti in difficoltà. Continuano tuttavia ad apparire ancora prive di una stabile soluzione le tematiche inerenti la struttura del bilancio delle SPV all'indomani dell'emanazione dei D.Lgs. 136 del 18 agosto 2015 e D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 che hanno rivisto gli obblighi contabili degli enti finanziari già ricompresi nell'abrogato D.Lgs. 87/1992 e le norme civilistiche dei soggetti non finanziari ovvero non IAS adopter⁵. Tali lacune non sembrano neppure prese in considerazione nei lavori parlamentari in corso, finalizzati ad una revisione della Legge 130/1999 essendo al contrario proposto un ampliamento della operatività delle stesse SPV: vedi investimenti, tipologia dei crediti cartolarizzati, operatività sugli stessi, etc.

2. Le pronunce della Cassazione

Su questa rivista⁶ erano state commentate alcune ordinanze della Corte di Cassazione secondo cui la costituzione dei vincoli di destinazione – ivi compresi i trust – sarebbero soggetti ad una “nuova” imposta indiretta diversa da quella sulle successioni e donazioni da applicare indipendentemente dall'arricchimento di eventuali beneficiari. Il tutto prendeva le mosse dall'art. 6 comma 5 del D.L. 262/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed in particolare all'art. 2 c. 47 laddove si afferma che “È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazioni e a titolo gratuito e sulla **costituzione di vincoli di destinazione** ...”. In proposito gli autori citavano l'ordinanza n. 3735 della Suprema Corte di Cassazione depositata il 24 febbraio 2015 concernente un trust autodichiarato⁷ laddove il settlor si era autonominato trustee, l'ordinanza n. 3737 depositata il 24 febbraio 2015 con riguardo ad un trust con beneficiario costituita da una Fondazione bancaria finalizzato a sviluppare interventi edilizi ed infine l'ordinanza n. 3886 depositata il 25 febbraio 2015 pure concernente un trust ibrido costituito da coniugi per assistere economicamente sé stessi ed in seguito i discendenti⁸. A parere della Cassazione l'imposta è istituita direttamente sulla costituzione di vincoli ed a tal fine è del tutto irrilevante che i beni così vincolati siano attribuiti a terzi. Si tratta in sostanza di un'imposta nuova differente da quella sulle successioni e donazioni laddove il presupposto è costituito dal trasferimento a terzi di beni mortis causa ovvero inter vivos⁹.

⁴ R. PARISOTTO, Cartolarizzazioni: esenti da IVA i servizi di servicing, in SFEF n. 28/2016, pag. 79/87.

⁵ R. PARISOTTO, in corso di pubblicazione.

⁶ Cfr. F. ARALDI, G. MERCANTI, Secondo la Cassazione i trust scontano la nuova imposta sui vincoli di destinazione, in SFEF n. 19/2015, pag. 49-59.

⁷ Cfr. F. ARNALDI, G. MERCANTI nota 5 “In questa fattispecie il trustee si identifica con il settlor che separa dal proprio patrimonio complessivo i beni destinati al trust vincolandoli all'attuazione del trust e mandandoli a formare un sottoinsieme a fianco del proprio patrimonio generale. Pertanto i beni conferiti nel trust permangono nella titolarità del settlor, ma sono vincolati all'attuazione del trust. Inoltre si tratta di trust di scopo in quanto perseguono uno specifico fine (ad es. trust di garanzia) e spesso non designano i beneficiari”.

⁸ Cfr. G. CORASANITI, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze*, in *Dir. e Prat. Trib.*, 2015, 4, 688 ss.; D. STEVANATO, *La «nuova» imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2015, 397 ss.; A. BUSANI – R.A. PAPOTTI, *L'imposizione indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte di cassazione*, in *Corr. trib.*, 2015, 1203 ss.

⁹ Cfr. nota 5 “Il tributo sulla costituzione di vincoli è dunque un'imposta nuova, differente da quella sulle successioni e donazioni; senza che sia coesistente la ci sostanza che il bene o il patrimonio siano attribuiti a terzi: il diritto non si trasferisce

La stessa Corte aveva anche sgomberato il campo da possibili profili di illegittimità costituzionale sostenendo che la capacità contributiva è rappresentata dall'utilità economica che può derivare dalla costituzione di patrimoni¹⁰.

Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 ha precisato con riguardo specifico ai trust che occorre distinguere quelli in cui si realizza un effetto traslativo dei beni – soggetti all'imposta sulle successioni o donazioni – da quelli non traslativi – soggetti ad imposta di registro in misura fissa¹¹.

3. La richiesta di chiarimenti

Si è detto in precedenza delle novità introdotte dalla Legge 25 novembre 2006 n. 262 e segnatamente della estensione dell'imposta sulle successioni e donazioni alla "Costituzione di vincoli di destinazione" nella scia delle interpretazioni fornite dalla Suprema Corte prima citate.

Orbene la costituzione di vincoli trova pieno e ripetuto richiamo negli articoli 3 e 7-ter della Legge 30 aprile 1999, n. 130¹² con cui sono state disciplinate le operazioni di cartolarizzazione. Sulla attualità ed importanza di tali operazioni non è il caso di dilungarci limitandoci al tema crediti deteriorati del sistema bancario piuttosto che alla dismissione di immobili di proprietà dello Stato. Altrettanto va ricordato che le società di cartolarizzazione oggi presenti su mercato superano le 500 unità cui fanno capo patrimoni di estremo rilievo quantitativo, essendo al tempo stesso emittenti dirette o garanti di titoli di debito emessi in parallelo.

È evidente come le prese di posizione giurisprudenziali appena citate potessero creare legittimi dubbi sulla tenuta fiscale delle operazioni già poste in essere o in procinto di esecuzione.

necessariamente ma viene modulato per il conseguimento di uno scopo. La mera costituzione del vincolo di destinazione non richiede il trasferimento del patrimonio né tantomeno l'arricchimento dei beneficiari."

¹⁰ Corte Costituzionale sentenza n. 315 del 20 luglio 1994 e sentenza n. 1585 del 21 maggio 2001 circa la nozione di capacità contributiva "l'attitudine ad seguire la prestazione imposta correlata non già alla concreta situazione del singolo contribuente bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è correlata ... di modo che è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione".

Sul concetto di "capacità contributiva" si segnalano in dottrina, senza pretese di completezza: A. FEDELE, *La funzione fiscale e la capacità contributiva*, in AA.VV., *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, L. PERRONE - C. BERLIRI (a cura di), Napoli, 2006, 21 ss.; F. GALLO, *Le ragioni del fisco*, Bologna, 2007, 83 ss.; Id., *L'uguaglianza tributaria*, Napoli, 2012; Id., *L'evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva*, in *Rass. trib.*, 2013, I, 499 ss.; A. FEDELE, *La funzione fiscale e la capacità contributiva nella Costituzione italiana*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, L. PERRONE - C. BERLIRI (a cura di), Napoli, 2006, 11 ss.; Id., *Ancora sulla nozione di capacità contributiva nella Costituzione Italiana e sui "limiti" costituzionali all'imposizione*, in *L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva*, L. SALVINI - G. MELIS (a cura di), Padova, 2014, 19; P. BORIA, *Il bilanciamento di interesse fiscale e capacità contributiva nell'apprezzamento della Corte Costituzionale*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, L. PERRONE - C. BERLIRI (a cura di), Napoli, 2006, 57 ss.; G. GAFFURI, *La nozione della capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, Milano, 2016.

¹¹ La ricostruzione interpretativa dell'Agenzia delle entrate è stata fortemente smentita, in dottrina. Sul tema di vedano: G. FRANSONI, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. trib.*, 2008, 648 ss.; D. STEVANATO, *I «Trusts» e la capacità economica colpita dal tributo successorio*, in *Dial. Trib.*, 2009, 333 ss.; Id., *Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa*, in *GT - Riv. giur. trib.*, 2009, 534 ss.; M. LUPOLI, *L'Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità del trust*, in *Corr. trib.*, 2007, 2785; A. BUSANI, *Imposta sui vincoli di destinazione e trust*, in *Corr. trib.*, 2007, 359; G. CORASANITI, *Profili impositivi dell'istituzione fiduciaria*, in *Obbligazioni e contratti*, 6, 2009.

¹² Art. 3 Legge n. 130/1999 "1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti. 2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono **patrimonio separato** a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. 3. Alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico....".

Art. 7 ter Legge n. 130/1999 "Alla costituzione di **patrimoni destinati** aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6".

Di tale situazione si è fatta portavoce l'Associazione Bancaria Italiana che ha avviato una richiesta di consulenza giuridica in merito al trattamento fiscale di patrimoni separati delle società di cartolarizzazione di cui alla Legge 130/1999.

Nello specifico l'ABI ricorda come i patrimoni destinati di cui all'art. 3 della Legge citata siano destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti nonché al pagamento dei costi dell'operazione¹³. Altrettanto dispone l'art. 7-ter riferibile alle c.d. obbligazioni bancarie garantite laddove si cita l'art. 2447 bis c.c. – patrimoni destinati – che peraltro, nonostante la diversa dicitura, fa rinvio, attraverso l'art. 7 bis, al citato art. 3.

Partendo dalle sentenze della Suprema Corte sopra richiamate che, pur se riferite alla costituzione di trust, potrebbero far temere orientamenti generalizzati non favorevoli, l'ABI segnala anche la ulteriore e più recente sentenza n. 4482 dell'8 luglio 2015 (depositata il 7 marzo 2016) ove si afferma che la costituzione di un vincolo di destinazione costituisce autonomo presupposto impositivo in forza dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006¹⁴. Da ultimo tuttavia con la sentenza n. 21614 depositata il 26 ottobre 2016 la Cassazione avrebbe espresso un diverso orientamento affermando che il solo effetto segregativo dei beni non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta proporzionale ma per quella in misura fissa¹⁵, dal momento che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dal D.Lgs. 346/1990, art. 1, vale a dire un reale trasferimento di beni e diritti e quindi un reale arricchimento dei beneficiari.

Su queste basi interpretative contrastanti e sui possibili effetti dirompenti per gli operatori e per lo stesso mercato delle cartolarizzazioni – vedi prezzi/valori di cessione – l'ABI ha avviato come detto una richiesta di consulenza giuridica. Va altresì tenuta in considerazione la circostanza che nel frattempo è stata emanata la Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”¹⁶ con esplicita previsione all'art. 6 di esenzione da imposta sulle successioni e donazioni “prevista dall'art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 3 ottobre 2006 convertito”.

¹³ Cfr. art. 1 c. 1 lettera b) legge 130/1999 “.... le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione”.

¹⁴ L'atto negoziale esprime infatti una “capacità contributiva” ancorché non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno. La gran parte della tassazione indiretta colpisce, del resto, la manifestazione di ricchezza e non (necessariamente) l'arricchimento. Né le indubbie difficoltà tecniche che suscita l'applicazione della norma consentono all'interprete di sfuggire ad una puntuale disposizione impositiva; infatti “*adducere inconveniens non est solvere argumentum*”.

¹⁵ “... Ed invero la costituzione del trust - come è normale che avvenga per “i vincoli di destinazione” - produce soltanto efficacia “segregante” i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (artt. 2 e 11 Convenzione de L'Ala del 1 luglio 1985, recepita in L. 16 ottobre 1989, n. 364). L'appena veduta osservazione è fondamentale perché consente di comprendere l'inconsistenza della censura denunciata dall'Ufficio che - pur riconoscendo anche nelle sue circolari che quella applicabile al trust è l'imposta sulle donazioni e sulle successioni che ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, tanto che la stessa non può applicarsi se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l'imposta fissa di registro - sostiene l'erroneo convincimento che il conferimento Nemmeno può condividersi l'interpretazione letterale del D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 47 e ss., adottata dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. 6^a al cui avviso sarebbe stata istituita un'autonoma imposta “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” disciplinata merce il rinvio alle regole contenute nel D.Lgs. n. 346 cit., e avente come presupposto la loro mera costituzione. Il principio di diritto da affermarsi è quindi il seguente: “L'istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale”.

¹⁶ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016.

4. La consulenza

L'Agenzia delle Entrate con documento diffuso dall'ABI alle Associate lo scorso aprile richiama in via preliminare le indicazioni fornite dall'istante ed in particolare la circostanza che:

- l'art. 3 della Legge 130/1999 stabilisce che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, sia rispetto al patrimonio della società veicolo, sia rispetto ai patrimoni relativi ad altre operazioni di cartolarizzazione;
- tale patrimonio è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti;

ed in seguito i contenuti delle diverse ordinanze della Corte di Cassazione che potrebbero portare ad una applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni “anche per la mera appostazione del vincolo sul patrimonio, pur in assenza di un trasferimento della proprietà dello stesso”.

Da parte sua l'ABI ritiene che, come nelle fattispecie previste dalla Legge 130/1999, i patrimoni separati “previsti per lo svolgimento di specifiche funzioni meritevoli di tutela” siano da considerare estranei alle imposte di cui trattasi. La non imponibilità è altresì legata alla circostanza che nel caso di specie non si realizza un trasferimento di proprietà, ancor più considerando che il tutto è espressamente previsto dal legislatore.

L'Agenzia, a sua volta, in via preliminare fa il richiamo alla propria Circolare n. 3 del 22 gennaio 2008 laddove si sottolinea come “la confluenza dei beni in un patrimonio separato per effetto dell'apposizione del vincolo non comporta sempre il trasferimento della proprietà del bene” e tuttavia la diversa modalità con cui avviene l'effetto segregativo rileva ai fini delle imposte indirette. Le modalità di tassazione dei conseguenti atti sono riconducibili all'art. 20 del Testo Unico di Registro i cui criteri sono a loro volta estensibili anche all'imposta di successione e donazione¹⁷.

Ne deriva che l'imposta in parola risulta dovuta o meno sulla base degli effetti giuridici che la costituzione del vincolo comporta “... per modo che l'imposta risulti dovuta **solo** in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento di beni”. Laddove a contrario i beni, pur se separati rispetto al patrimonio societario, rimangono nella titolarità giuridica della stessa non si realizza il presupposto rilevante per l'applicazione dell'imposta.

Ed infatti la stessa Legge 130/1999 all'art. 3 dispone che i “crediti relativi a ciascuna operazione...**acquistati**...costituiscono patrimoni separati...” con ciò confermando che la costituzione del patrimonio separato avviene in fase successiva alla acquisizione della titolarità giuridica dei crediti stessi. L'Agenzia ricorda che sullo specifico tema delle società di cartolarizzazione ex Legge 130/1999 si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10885 del 27 maggio 2015 affermando che “Per espressa disposizione di legge (L. 130 del 1999, art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della SPV e rispetto a quello relativo ad altre operazione di cartolarizzazione. Detto patrimonio, come espressamente previsto dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti nonché al pagamento dei costi dell'operazione”¹⁸. Me-

¹⁷ Risoluzione n. 126/E del 1° agosto 2000 e Risoluzione n. 310088 del 26 aprile 1988.

¹⁸ La stessa sentenza fornisce un'efficace sintesi dell'attività della SPV “In sintesi, secondo le previsioni normative, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla

rita sottolineare un passo della richiamata sentenza laddove si riconosce che la Legge 130/1999 ai fini prettamente fiscali si limiti sostanzialmente a fornire disposizioni circa i titoli emessi dalla cessionaria mentre “non si occupa del regime fiscale da applicarsi al patrimonio separato costituito per l’effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione”. Partendo così dalla considerazione che nel caso sottoposto non vi sia alcun trasferimento della proprietà dei beni che quindi è e rimane della sola SPV, non vi sono le condizioni per applicare l’imposta sulle successioni e donazioni. Tale situazione si realizza anche nelle fattispecie di cui all’art. 2447 bis C.C. – patrimoni destinati – in cui la società “enuclea dal proprio patrimonio generale un insieme di beni” e tuttavia i beni, pur se utilizzabili esclusivamente per la realizzazione dell’affare nei termini preventivamente stabiliti, rimangono nella titolarità della società.

Tale ultima affermazione da parte dell’Agenzia è di particolare rilievo dal momento che supera la diversa terminologia riportata agli artt. 3 e 7-ter della Legge 130/1999: patrimonio separato ovvero patrimonio destinato.

Conclusivamente viene condivisa la tesi dell’Associazione circa l’irrelevanza ai fini del tributo in parola della costituzione dei patrimoni segregati di cui alla Legge 130/1999, ricordando altresì che gli atti in esame non avvengono né per atto pubblico né attraverso scrittura privata autenticata così da far venir meno anche le condizioni per l’applicazione dell’imposta di registro.

5. Conclusioni

La posizione dell’Agenzia è senza dubbio condivisibile dal momento che circoscrive l’applicazione dell’imposta di successione/donazione ai soli eventi traslativi della proprietà e ciò conferma la correttezza dell’operato delle società di cartolarizzazione. Anche dalle affermazioni della Suprema Corte citate in precedenza, resta la constatazione che nonostante i circa venti anni dalla emanazione della Legge 130/1999 e nonostante l’ampio sviluppo delle cartolarizzazioni e la riconosciuta funzione quale volano per l’economia e per la gestione della politica finanziaria, sia gli aspetti bilancistici¹⁹ che fiscali delle SPV siano tuttora privi di determinazione. Ricordiamo come bilancio e fisco siano tra loro interdipendenti e nel caso di specie ciò è ancora più importante dal momento che queste società emettono strumenti finanziari destinati agli investitori.

corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione. In tale contesto normativo non appare revocabile in dubbio che anche gli interessi percepiti sui depositi ed i conti correnti bancari sui quali confluiscano temporaneamente le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato debbano ritenersi ricompresi tra i flussi attivi del patrimonio separato, benché maturati su conti e depositi formalmente intestati alla Società veicolo. Ne consegue che nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, la S.P.V. non ha la disponibilità dei predetti flussi, ivi compresi gli interessi in questione, fintanto che permane il vincolo di destinazione, ovvero, sino a quando detti interessi e proventi restino finalizzati al rimborso ed alla remunerazione dei titoli emessi”.

¹⁹ Con il provvedimento Banca d’Italia del 6 dicembre 2016 è stata abrogata la indicazione già contenuta nel provvedimento 14 febbraio 2006 in tema di informazioni da riportarsi in nota integrativa al bilancio con riguardo alle SPV. A seguito dell’emanazione dei D.Lgs. 136 e 139 del 2016 le SPV paiono oggi privi di un riferimento normativo in tema di bilancio.